



Novazzano, 9 aprile 2013
R.M. 1211

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA CUSTODIA DEI CANI

Il **Municipio di Novazzano**, richiamati

la Legge sui cani del 19.2.2008 e il relativo Regolamento dell'11.2.2009; l'art. 107, 192 LOC e 23, 24 RALOC; gli art. 97, 112, 113, 114, 119, 134 e 144 del Regolamento comunale,

emana la seguente Ordinanza intesa a disciplinare **la custodia dei cani**.

Art. 1 Campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina il comportamento e le responsabilità che i detentori di cani -proprietari e detentori anche occasionali- devono assumere nella custodia del proprio animale sull'intero territorio comunale. Essi sono direttamente responsabili nell'attuazione delle presenti disposizioni.

Art. 2 Responsabilità

¹Il proprietario o il detentore è chiamato a vigilare costantemente sull'animale ed è direttamente responsabile, in solido, per l'osservanza delle disposizioni federali e cantonali vigenti in materia, nonché delle presenti disposizioni.

²Quale detentore si intende colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione, rispettivamente della custodia del cane.

³E' fatto obbligo ad ogni proprietario di stipulare una polizza assicurativa responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dal suo cane, per un importo minimo di fr. 3 milioni. In caso di affidamento abituale od occasionale dell'animale la copertura deve essere estesa anche al detentore.

Art. 3 Annuncio

I proprietari di cani sono tenuti ad annunciare tempestivamente il/i loro cane/i alla banca dati designata dal Cantone, secondo istruzioni dell'Ufficio del veterinario cantonale, per la relativa identificazione ai sensi di Legge.

Art. 4 Corsi

¹Chi non ha mai posseduto un cane è tenuto a frequentare gli appositi corsi teorici e pratici.

²I detentori di cani di cui all'elenco delle razze sancito dall'art. 11 del Regolamento cantonale sui cani sottostanno all'obbligo di ottenere l'autorizzazione di detenzione dall'Ufficio del veterinario cantonale prima dell'acquisto del cane, sottoponendo al Municipio per preavviso la documentazione prevista dalle norme cantonali.

Art. 5 Disposizioni generali

¹Nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali - pubbliche vie, piazze, parchi, giardini e altri luoghi pubblici o aperti al pubblico, incluso il percorso Vita - i cani di qualsiasi razza ed indole devono sempre essere tenuti al guinzaglio e, se richiesto dalle circostanze, muniti di museruola.

²Nelle aree accessibili al pubblico i cani adulti delle razze elencate all'art. 11 del Regolamento cantonale sui cani possono essere condotti soltanto individualmente.

³Fanno eccezione agli obblighi di cui ai capoversi precedenti i cani da protezione e da conduzione del bestiame, da soccorso, degli organi della polizia, delle guardie di confine e dell'esercito, i cani per i disabili e quelli da caccia, durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità.

⁴ Ai detentori è proibito portare a passeggio i cani sul verde riservato ad area di svago delle Scuole comunali, dei parchi giochi del centro paese e di Castel di Sotto, al centro sportivo della Garbinasca, all'area del pre-asilo di Brusata, al Cimitero e ove vi è posata la rispettiva segnaletica.

⁵Qualora il Municipio riscontrasse una tenuta igienico/sanitaria dell'animale non conforme alle leggi previste, provvederà alla segnalazione all'Ufficio del veterinario cantonale.

Art. 6 Fuga

La fuga dei cani dal domicilio del detentore, o dal luogo ove sono custoditi, deve essere immediatamente segnalata alla Cancelleria comunale o fuori dagli orari d'ufficio alla Polizia comunale di Chiasso.

Art. 7 Cani incustoditi

¹Il detentore è tenuto ad adottare le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.

²I cani non custoditi, di proprietà sconosciuta o irreperibile, sono catturati e collocati temporaneamente presso una Società per la protezione degli animali riconosciuta o presso altri enti con competenze analoghe.

³La riconsegna avviene dietro versamento delle spese di recupero, trasporto e mantenimento, che sono a carico del proprietario o, in via subordinata, del detentore. Resta riservata l'applicazione dell'art. 9 della presente Ordinanza.

⁴Se la riconsegna non è richiesta entro un termine di 15 giorni, saranno presi i necessari provvedimenti d'intesa con la Società per la protezione degli animali.

Art. 8 Raccolta escrementi

¹Il detentore di un cane è obbligato a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati gli escrementi lasciati dal suo cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico (marciapiedi, strade, piazzali, sentieri, parchi, percorso vita, ecc.) e a depositarli nei cestini di raccolta rifiuti o in quelli espressamente indicati. In mancanza di ciò deve portarli al domicilio per l'eliminazione. E' vietato abbandonarli in altri luoghi.

²Il proprietario deve sempre avere con sé il materiale necessario per la raccolta degli escrementi. A tale scopo possono essere utilizzati gli appositi sacchetti in plastica messi gratuitamente a disposizione dal Comune nei distributori posati sul territorio e presso la Cancelleria comunale.

³Le regole di comportamento di cui sopra valgono anche per le proprietà private.

Art. 9 Quietè pubblica

I cani non devono disturbare la quiete pubblica, in particolare nelle ore notturne. Il detentore è tenuto ad adottare tutte le misure atte ad evitare situazioni di disturbo e reclami del vicinato, sia di notte, sia di giorno.

Art. 10 Infrazioni

¹Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo massimo di fr. 10'000.--, riservato l'art. 21 della Legge sui cani.

²Il Municipio, riservata l'applicazione dell'ammonizione per la prima infrazione, infligge le seguenti multe pecuniarie sulla base dei seguenti importi minimi:

- inadempimento degli obblighi di registrazione e di notifica (indirizzo, proprietà, morte, ecc.) nella banca dati ANIS: fr. 200.-- recidivo fr. 500.--
- mancata frequenza ai corsi prescritti: fr. 200.-- recidivo fr. 300.--
- mancata identificazione del cane tramite microchip: fr. 200.-- recidivo fr. 300.--
- mancato obbligo di tenuta al guinzaglio: fr. 100.-- recidivo fr. 200.--
- mancato avviso fuga del cane: fr. 100.-- recidivo fr. 200.--
- mancato uso della museruola: fr. 150.-- recidivo fr. 300.--
- mancata raccolta di escrementi: fr. 250.--
- disturbo della quiete: fr. 100.-- recidivo fr. 200.--
- accesso alle aree vietate: fr. 200.-- recidivo fr. 300.--

³La procedura è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti LOC.

⁴I municipali e i dipendenti che vengono a conoscenza di una trasgressione ne fanno rapporto al Municipio. Le segnalazioni possono essere fatte anche da terzi.

Art. 11 Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza si rinvia alle disposizioni di Legge in materia cantonale e federale ed ai rispettivi Regolamenti di applicazione.

Art. 12 Entrata in vigore - Abrogazione

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione e abroga quella del 28.07.2009.

Art. 13 Pubblicazione - Ricorsi

La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali per il periodo di 15 giorni a decorrere dal 12 aprile 2013.

Contro la stessa è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
(S. Bernasconi)

Il Segretario:
(A. Sala)

